

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI A SEGUITO DELLE CONSEGUENZE COVID (AIUTO FINANZIARIO COMUNALE COVID)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI A SEGUITO DELLE CONSEGUENZE COVID (AIUTO FINANZIARIO COMUNALE COVID)

- Art. 1**
Scopo
- L'aiuto finanziario comunale COVID, in funzione di importi a fondo perso disponibili, persegue lo scopo di sostenere le associazioni presenti sul territorio, che devono fare fronte a oneri finanziari fissi, e che, a seguito delle restrizioni COVID, non hanno avuto la possibilità di svolgere pienamente le loro attività redditizie.
- Art. 2**
Campo di applicazione
- Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo e inserito nei conti preventivi comunali cresciuti in giudicato, il Comune di Alto Malcantone riconosce un aiuto finanziario comunale COVID alle associazioni presenti sul territorio per far fronte agli oneri finanziari fissi cui le associazioni sono soggette, indipendentemente dallo svolgimento o meno delle attività.
- Art. 3**
Diritto all'aiuto
- ¹ Hanno diritto all'aiuto finanziario comunale COVID le associazioni, registrate sul territorio, che operano sul territorio comunale nell'esercizio dell'organizzazione delle proprie attività o manifestazioni nella misura di almeno il 90%.
- ² Le associazioni devono essere costituite per statuto ed essere in possesso di una tenuta contabile regolare.
- Art. 4**
Modalità della richiesta
- ¹ L'associazione che intende beneficiare dell'aiuto finanziario comunale COVID deve presentare al Municipio una richiesta scritta corredata dalla seguente documentazione:
- dettaglio degli oneri finanziari cui l'associazione è soggetta per l'anno contabile oggetto della richiesta;
 - bilancio e conto economico dell'anno precedente;
 - prova documentale della liquidità disponibile alla data della richiesta;
 - certificazioni di eventuali altre forme di sussidio o sostegno da parte di altri enti.
- ² La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 dicembre dell'anno contabile di pertinenza.
- Art. 5**
Prestazioni
- ¹ L'associazione richiedente avrà diritto a beneficiare di un aiuto finanziario pari al 50% dei costi fissi scoperti, fino a un massimo di fr. 3'000.00, qualora i costi fissi superino il 30% della liquidità disponibile al momento della richiesta.
- ² Nel caso in cui, entro la fine dell'anno di pertinenza della richiesta, il beneficiario dovesse essere riuscito nel frattempo a ottenere altre fonti di entrata, il Municipio si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell'importo erogato in proporzione alle entrate ricevute dal beneficiario. Spetta all'associazione di comunicare spontaneamente al Municipio tale eventualità.
- ³ L'aiuto finanziario è versato al beneficiario entro 30 giorni dalla decisione di riconoscimento al diritto.

Art. 6
Esclusione dal diritto
all'aiuto

Sono escluse dal diritto all'aiuto finanziario comunale COVID le associazioni che al momento della richiesta forniscono una documentazione incompleta o mendace.

Art. 7
Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione.

Art. 8
Mezzi finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono coperti da una somma annua inserita a preventivo. Nel caso in cui la somma inserita a preventivo non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste giustificate, avranno la precedenza le richieste secondo l'ordine in cui sono pervenute al Municipio.

